



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 19 in data 30/05/2026

**MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE
"BORGHI DIVINI"**

Emessa da: AREA VIGILANZA


A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO
(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)
COMANDO DI POLIZIA LOCALE



Tel. 051 6555639 /cell. 3332661466
e-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che in Monghidoro (BO), il giorno sabato 20 giugno 2026, avrà luogo una manifestazione denominata "BORGHI DIVINI", organizzata dalla Società Cooperativa di Comunità "Foiatonda", P.I. 03693140208, con sede in via della Libertà, 2 San Benedetto Val di Sambro;

VISTA la richiesta di rilascio ordinanza chiusura temporanea strade pervenuta in data 26/05/2026 P.G. n. 5252/2026 a firma del Sig. SERRA Alessandro in atti generalizzato, in qualità di delegato dalla medesima Cooperativa;

RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare la viabilità ordinaria mediante la chiusura del transito veicolare delle strade pubbliche coinvolte dalla manifestazione al fine di garantirne il regolare svolgimento ed in assoluta sicurezza;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTI gli artt. 5 cc. 3 e 6, 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale"

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, eccetto di quelli in uso ai partecipanti ed agli organizzatori della suddetta manifestazione ed i veicoli di polizia e di soccorso, **dalle ore 14:00 del giorno sabato 20 giugno 2026, alle ore 01:00 del giorno domenica 21 giugno 2026**, lungo le seguenti strade comunali:

- **Piazza Ramazzotti;**
- **Via Giuseppe Garibaldi, fino all' intersezione largo G.P. da Palestrina;**
- **Via Vittorio Emanuele II, fino al civico 24.**

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato apporre tutta la relativa segnaletica mobile stradale occorrente, comprese eventuali transenne;
- Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati, e dei pedoni mediante una opportuna segnaletica aggiuntiva per rendere il minor disagio possibile alla circolazione, provvedendo anche agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

AVVERTE

Che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Ufficiali / Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, gli interessati potranno presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della stessa, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).